

Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2020, n. 5-2129

IPAB - Asilo Infantile di Alessandria, frazione Valmadonna. Estinzione ai sensi della L.R. n. 12/2017, art. 7.

A relazione dell'Assessore Caucino:

L'IPAB – Asilo Infantile con sede in Alessandria, frazione Valmadonna, eretta in Ente Morale con R.D. in data 29/09/1893, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza giuridicamente riconosciuta ai sensi della Legge n. 6972/1890, avente quale scopo, a norma dell'art. 1 dello statuto vigente “La custodia, l'istruzione e l'educazione morale, religiosa, civile e fisica dei bambini di ambo i sessi (...). Ai bambini poveri viene somministrata ogni giorno una refezione”.

Con istanza avanzata in data 19/10/2020, il Presidente dell'Asilo Infantile, in esecuzione del provvedimento sottoindicato, richiedeva l'estinzione dell'Asilo stesso ai sensi della L.R. n. 12/2017, art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Asilo, con Deliberazione n. 3 assunta il 10/10/2018, nel dare atto dell'inattività dell'Ente da molti anni, della mancanza di personale alle proprie dipendenze e nel precisare che le finalità statutarie non sono più conseguibili e mancano, in ogni caso, i presupposti per una ripresa delle stesse, proponeva l'estinzione dell'IPAB ed il trasferimento dell'intero patrimonio dell'IPAB medesima, vincolato a servizi socio assistenziali, socio educativi e socio sanitari, al Comune di Alessandria, a norma della L.R. n. 12/2017, art. 7.

Si fa presente che le esigenze della popolazione infantile locale sono state soddisfatte a seguito dell'istituzione nei locali dell'estinguenda IPAB di una scuola materna statale.

Il Consiglio Comunale di Alessandria, con provvedimento n. 71 adottato il 16/09/2020, esprimeva parere favorevole all'estinzione dell'Asilo Infantile di Alessandria, frazione Valmadonna, e contestualmente ne accettava formalmente l'intero patrimonio, vincolato a servizi socio assistenziali, socio educativi e socio sanitari, ai sensi delle disposizioni regionali sopraindicate.

Il patrimonio dell'estinguenda IPAB, quale risulta dalla documentazione prodotta, è così costituito:

BENI IMMOBILI

Il complesso immobiliare, ubicato nella zona centrale della frazione Valmadonna, Via della Chiesa n. 3, è individuato al Catasto Fabbricati e censito al foglio 10, mappale 291, subalterno 1, zona censuaria 2, categoria B/1, classe 2, consistenza mc. 1.605, superficie catastale mq. 363, rendita € 613,40 mentre il terreno, di circa mq. 890, è censito al Catasto Terreni al foglio 10, mappale 291, Ente Urbano, superficie are 8,90.

Il fabbricato si sviluppa su due piani per una superficie lorda di mq. 381 (piano terreno mq. 213, piano primo mq. 168). Nella zona sud del fabbricato principale vi è un basso fabbricato composto da due piccoli locali, uso ripostiglio, con superficie di circa mq. 10 e struttura in muratura, copertura in tegole e non dotato di impianti.

Il fabbricato principale ha una struttura portante in mattoni pieni, solai in laterizio, tetto con copertura in coppi, pareti e soffitti interni intonacati e tinteggiati; è dotato di impianto di riscaldamento autonomo, impianto elettrico incassato, impianto citofonico, impianto telefonico, impianto TV, impianto idrico con acqua fredda e calda.

Il valore del suddetto complesso, quale risulta dalla relazione tecnica redatta dal Settore Urbanistica e Patrimonio del Comune di Alessandria in data 15/01/2020, è di € 108.203,76.

BENI MOBILI

Presso Banco BPM, sede di Alessandria, conto di Tesoreria - coordinate bancarie IBAN n. IT86P0503410408000000007134 – con un saldo attivo, al 30/09/2020, di € 33,70.

Per i motivi esposti, considerato che l'Ente non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale pubblico, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Dato atto dell'istruttoria effettuata dagli Uffici del Settore competente da cui risultano sussistenti le condizioni previste dall'art. 7 della L.R. n. 12/2017 necessarie per dichiarare l'estinzione dell'IPAB e procedere, in mancanza di specifiche disposizioni testamentarie, alla devoluzione del patrimonio al Comune di Alessandria.

Ciò stante,

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977;

visto il D. lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004 e successive modificazioni;

visto l'art. 7 della L.R. n. 12/2017 e s.m.i.;

dato atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di estinguere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 12/2017, l'IPAB – Asilo Infantile con sede in Alessandria, frazione Valmadonna, e di trasferire il patrimonio descritto in premessa, con vincolo di destinazione a servizi socio assistenziali, socio educativi e socio sanitari, al Comune di Alessandria, che subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici preesistenti;

di dare atto:

- che gli eventuali introiti derivanti da tale procedura sono soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, della L.R. n. 12/2017;
- che il Presidente dell'Asilo Infantile e il Sindaco del Comune di Alessandria sono incaricati, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune di Alessandria;
- che la presente deliberazione costituisce titolo per la trascrizione e voltura catastale dei beni a favore dell'Ente destinatario;
- che la medesima non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la stessa è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

(omissis)